

UNIONE BASSA OVEST PARMENSE

PROVINCIA DI PARMA

REP. N. 3264 DEL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

DEL 29 MAGGIO 2023

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI POLESINE ZIBELLO,
ROCCABIANCA E SAN SECONDO PARMENSE E L'UNIONE
BASSA OVEST PARMENSE PER IL CONFERIMENTO
ALL'UNIONE DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI DELLE
FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE -----**

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTINOVE del mese di
MAGGIO, -----

----- TRA -----

1) **il Comune di Polesine Zibello** (C.F. 02781180340), rappresentato dal
Sindaco Massimo Spigaroli, domiciliato per la carica presso la sede
municipale in Via G. Matteotti, 10, a Polesine Zibello, il quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 24 in data 17 maggio
2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; -----

2) **il Comune di Roccabianca** (C.F. 00427670344), rappresentato dal
Sindaco Alessandro Gattara, domiciliato per la carica presso la sede
municipale in Viale Rimembranze, 3, a Roccabianca, il quale interviene nel
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 18 in data 17 maggio
2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; -----

3) **il Comune di San Secondo Parmense** (C.F. 82001930385), rappresentato
dal Sindaco Giulia Zucchi, domiciliata per la carica presso la sede municipale
in Piazza Mazzini, 10, a San Secondo Parmense, la quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 22 in data 17 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; -----

----- E -----

4) **l'Unione dei Comuni Bassa Ovest Parmense** (C.F. 92211660342)

rappresentata dal Presidente Giulia Zucchi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente a San Secondo Parmense in Piazza Mazzini, 10, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 3 in data 22 maggio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; -----

----- **PREMESSO CHE** -----

- i Comuni di Polesine Zibello, Roccabianca e San Secondo Parmense, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata Bassa Ovest Parmense; -----

- con i medesimi atti sono stati approvati lo statuto e l'atto costitutivo dell'Unione; -----

- lo statuto è entrato in vigore il 6 maggio 2023; -----

- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti in data 10 maggio 2023; -----

- lo statuto dell'Unione Bassa Ovest Parmense sopra richiamato individua le funzioni da conferire all'Unione all'atto della sua costituzione, tra le quali è richiamata la funzione di Protezione Civile; -----

- la Protezione Civile rappresenta un ambito particolarmente strategico sul quale investire in forma associata per garantire efficienza, efficacia, tempestività e pieno coordinamento di tutti i mezzi e le risorse necessarie per prevenire e affrontare eventi calamitosi, tutelando la sicurezza della

popolazione e del territorio; -----

----- **TUTTO CIO' PREMESSO** -----

----- **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE** -----

ART. 1 -----

OGGETTO DELLA CONVENZIONE -----

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Bassa Ovest Parmense, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti della funzione di Protezione Civile. La gestione associata in Unione ricomprende la programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa nonché la programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze in caso di eventi calamitosi. -----

2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti: -----

a) Programmazione della previsione e prevenzione dei rischi di natura calamitosa; -----

b) Programmazione e pianificazione delle azioni da attuare per fronteggiare le emergenze di eventi calamitosi; -----

c) Attuazione e aggiornamento del Piano sovracomunale di Protezione civile;

d) Attivazione centro operativo comunale e presenza Unione nel centro operativo misto. -----

3. È costituita in capo all'Unione la struttura organizzativa Protezione Civile e ad essa sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma. --

4. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata, secondo la ripartizione interna di

funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli enti aderenti. -----

5. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2. -----

6. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione. -----

7. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni. -----

8. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione. -----

ART. 2 -----

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI -----

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1 gennaio 2024.-----

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi

di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta dell'Unione. -----

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali deliberazioni possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. -----

4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti. -----

5. In particolare i Comuni si impegnano: -----

- alla raccolta e trasmissione all'Unione di Comuni dei dati utili per il completamento e l'aggiornamento dei piani di emergenza; -----

- alla collaborazione da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali per l'adeguamento dei predetti piani secondo modalità e nel rispetto degli indirizzi tecnico operativi disposti dall'Unione di Comuni; --

- alla pubblicazione sul sito web <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> del piano comunale di protezione civile, previa adesione alla Convenzione "aperta" per la gestione da parte delle Amministrazioni Comunali di una pagina web nell'applicazione Allerta Meteo Emilia-Romagna; -----

- alla nomina, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, di un referente con potere decisionale autonomo per la

protezione civile addetto a seguire i lavori per l'implementazione e l'aggiornamento dei piani e all'utilizzo del software di gestione dell'emergenza. -----

6. L'Unione di Comuni, in particolare, si impegna: -----

- alla predisposizione di studi di settore finalizzati all'aggiornamento del Piano comunale, all'approvazione e alla realizzazione del Piano sovracomunale di Protezione Civile; -----

- al coordinamento tra i Comuni, l'Unione, la Provincia di Parma, la Regione Emilia-Romagna e gli altri soggetti istituzionali preposti alla protezione civile, nonché con le Associazioni di Volontariato attivabili in protezione civile; -----

- al coordinamento tra i Comuni per l'aggiornamento e la trasmissione dei contatti telefonici di riferimento per l'allertamento delle rispettive amministrazioni comunali e dell'Unione; -----

- al coordinamento della predisposizione degli aggiornamenti ai piani di emergenza comunali e alla predisposizione del piano intercomunale; -----

- al supporto, per l'utilizzo da parte dei Comuni delle rispettive pagine web del sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, previa adesione alla Convenzione "aperta" per la gestione da parte delle Amministrazioni Comunali, di una pagina web nell'applicazione Allerta Meteo Emilia Romagna; -----

- alla collaborazione per l'attivazione dei C.O.C. (Centro Operativo Comunale) e il mantenimento del C.O.M. (Centro Operativo Misto) per l'area dell'Unione e implementazione delle attività collegate; -----

- alla costituzione di un nucleo di coordinamento sovracomunale a supporto

delle attività specifiche sia nelle fasi di emergenza che in tempo di pace e all'istituzione di un numero telefonico di reperibilità H24 che consenta di raccogliere le richieste e le segnalazioni dei cittadini; -----

- alla raccolta e aggiornamento delle informazioni di base relative agli esposti necessarie per fronteggiare eventuali emergenze (schede edifici ed aree strategiche, elenco persone disabili, allevamenti, attività a rischio, strutture ricettive, dati sulla popolazione) anche mediante l'ausilio di strumenti informatici; -----

- al coordinamento della predisposizione di opuscoli, cartacei ed informatici (internet), mediante la divulgazione di mappe on line ove siano evidenziati i punti di raccolta per la popolazione o attività di adesione e raccolta recapiti telefonici, per la divulgazione alla popolazione delle procedure in caso di evento calamitoso anche mediante l'invio di SMS, messaggi Twitter o altro che la tecnologia potrà rendere disponibile; -----

- alla diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare Volontari di Protezione Civile; -----

- all'acquisizione ed alla conservazione delle attrezzature, anche con l'ausilio di volontari, che si renderanno necessarie, secondo i piani, per fronteggiare le eventuali emergenze; -----

- al coordinamento delle esercitazioni di protezione civile finalizzate alla verifica delle procedure pianificate. -----

7. È istituito un comitato tecnico composto dai referenti di ciascun ente aderente alla presente convenzione, per il supporto ed il coordinamento delle

attività derivanti dalla presente convenzione. Il comitato tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice dei componenti; i lavori del comitato tecnico saranno coordinati dall'Unione di Comuni, la quale svolgerà anche le funzioni di segreteria ed avrà cura di redigere verbale di ogni incontro. -----

8. Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Unione di Comuni fornirà il proprio supporto ed il coordinamento ai tecnici comunali referenti per la protezione civile per l'aggiornamento e la pubblicazione e diffusione dei piani comunali nelle linee di previsione dei rischi, ed alla predisposizione dei modelli operativi di intervento, integrando i piani di raccordo coi referenti comunali, con i protocolli organizzativi e le risorse di personale e mezzi da utilizzare nelle specifiche emergenze. -----

9. Nell'organizzazione del servizio associato si prevede l'ausilio operativo del volontariato per le seguenti attività: -----

a) gestione COM (Centro Operativo Misto), ubicato presso la sede dell'Associazione, assicurandone la pronta attivazione, mediante un sistema di reperibilità, in caso di eventi calamitosi che ne richiedano l'attivazione; -----

b) manutenzione ed aggiornamento periodico (trimestrale) delle apparecchiature e attrezzature di comunicazione (telefoni ed apparati radio) e delle dotazioni informatiche del COM; -----

c) stoccaggio e custodia del materiale di protezione civile in dotazione ai Comuni dell'Unione; -----

d) collaborazione nella diffusione delle problematiche, delle metodologie di intervento e dei comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi, anche finalizzate al coinvolgimento dei cittadini interessati a diventare volontari di

Protezione Civile; -----

e) attivazione di un numero telefonico di riferimento per le segnalazioni operativo H24. -----

10. Per l'organizzazione del servizio si prevede il coinvolgimento attivo di tutte le Associazioni di Volontariato presenti nel territorio dell'Unione, od operanti in esso, che si occupano di protezione civile attivandosi in caso di eventi calamitosi. Inoltre si prevede di costituire una rete di volontariato per le emergenze di protezione civile coinvolgendo tutti i cittadini interessati. ----

11. Con la sottoscrizione della presente convenzione i Comuni confermano l'ubicazione del centro decisionale di protezione civile per emergenze diffuse denominato C.O.M. (Centro Operativo Misto), da attivarsi a cura della Prefettura, della Regione o del Dipartimento della Protezione Civile, presso la sede di Polesine Zibello. -----

12. I centri decisionali di protezione civile per emergenze localizzate denominati C.O.C (Centro Operativo Comunale), da attivarsi a cura del Sindaco o della Prefettura, restano a livello comunale presso le sedi appositamente allestite da ciascun Comune. -----

13. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione. -----

14. La gestione associata, quale struttura organizzativa incardinata all'interno dell'organigramma dell'Unione, può essere articolata in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior rapporto con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni. La Giunta dell'Unione potrà successivamente

individuare una forma organizzativa con responsabilità di secondo livello per territorio o per materia assicurando adeguate forme di riferimento territoriale, ferma restando la responsabilità del Responsabile unico della struttura associata dell'Unione. -----

15. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione. -----

16. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione. -----

17. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. -----

18. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti. --

19. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento. -----

ART. 3 -----

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE----

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. -----

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. -----

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1. -----

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite. -----

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur

rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine. -----

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della struttura organizzativa dell'Unione, articolata secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati. -----

ART. 4 -----

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA-----

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura associata della Protezione civile dell'Unione spetta al Responsabile unico che svolge le funzioni in oggetto e viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti. -----

2. Per la migliore organizzazione della gestione associata, per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio il Responsabile unico potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività ad apposite unità operative. -----

3. I responsabili delle unità operative assicurano il collegamento con il Settore

e il rapporto con l'ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento. -----

ART. 5 -----

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni. -----

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite. -----

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. -----

ART. 6 -----

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE-----

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge. -----

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni

conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. -----

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti. -----

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 8 della presente convenzione. -----

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto. -----

6. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non

venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. -----

7. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno. -----

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione. -----

ART. 7 -----

SEDE -----

1. La sede della struttura organizzativa associata della Protezione Civile dell'Unione è stabilita presso la Sede Municipale di Polesine Zibello. Sono

sedi della struttura associata dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti. -----

2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili. -----

3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione. -----

ART. 8 -----

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE -----

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando: -----

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite; -----

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente. -----

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie

conferite oggetto della presente convenzione. -----

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie. -----

5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione. -----

6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.-----

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero

verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. -----

ART. 9 -----

DURATA E RECESSO -----

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato. -----

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dall'art. 7, comma 4, dello Statuto, da assumersi entro il mese di settembre di ogni anno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consiliare adottata. -----

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti. -----

4. Il recesso di un Comune non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno

restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. -----

5. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati. -----

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. -----

7. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto. -----

ART. 10 -----

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI -----

1. L'Unione effettua trattamenti di dati personali in qualità di "Responsabile esterno del trattamento" e di "Contitolare" a seconda della natura e della finalità del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. -----

2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa vigente i Comuni e l'Unione sottoscrivono specifici accordi di Responsabilità / Contitolarità. -----

ART. 11 -----

CONTROVERSIE -----

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. -----

ART. 12 -----

RINVIO -----

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione i rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente. -----

ART. 13 -----

SPESE DI REGISTRAZIONE -----

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986. -----

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale. -----

Letto, approvato e sottoscritto. -----

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE BASSA OVEST PARMENSE

Giulia Zucchi

IL SINDACO DEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO

Massimo Spigaroli

IL SINDACO DEL COMUNE DI ROCCABIANCA

Alessandro Gattara

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

Giulia Zucchi